

VOTO DOMICILIARE

La legge 27 gennaio 2006 n. 22, che ha introdotto **la modalità di voto domiciliare, con la legge 7 Maggio 2009 n. 46** è stata ulteriormente modificata. **La nuova normativa prevede quanto segue:**

GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITÀ, **tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104 (vale a dire anche con l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico organizzati dal Comune in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale)**, e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni **di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità, su espressa richiesta, **di essere ammessi al voto nella predetta dimora**. Gli interessati dovranno far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

- dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;
 - copia della tessera elettorale;
 - certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- Ove sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato suddetto attesta anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio una attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con la assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

- a) elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
- b) elezione dei membri del Parlamento Europeo;
- c) consultazioni referendarie;
- d) elezioni comunali e provinciali, solo nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale; in ogni caso la dichiarazione deve essere presentata al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.